

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231**

**CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI CARITÀ
DELLE SANTE
B. CAPITANIO E V. GEROSA
ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO**

Vers. 02 del 01.10.2017



INDICE

A. PARTE GENERALE

1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE

1.1	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001	4
1.2	I REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001	5
1.3	LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO	12
1.4	LE MISURE CAUTELARI	14
1.5	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI FINI DELL'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ	14
1.6	LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	16

2. IL MODELLO DI GOVERNANCE E IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI CARITÀ DELLE SANTE B. CAPITANIO E V. GEROSA

2.1	LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI CARITÀ DELLE SANTE B. CAPITANIO E V. GEROSA	16
2.2	LA <i>MISSION</i> DELLA CONGREGAZIONE	17
2.3	LA STRUTTURA DELLA CONGREGAZIONE	18
2.4	LE ATTIVITÀ C.D. DIVERSE O COMMERCIALI	20

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CONGREGAZIONE

3.1	L'ADEGUAMENTO DELLA CONGREGAZIONE ALLE PREVISIONI DEL DECRETO	20
3.2	LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA DEFINIZIONE DEL MODELLO	21
3.3	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA CONGREGAZIONE	22
3.4	LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CONGREGAZIONE	23

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1	LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E LA SUA NOMINA	24
4.2	IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.3	LA CESSAZIONE DELLA CARICA	25
4.4	I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
4.5	LE FUNZIONI, LE ATTIVITÀ E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
4.6	I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	29

5. IL CODICE ETICO

5.1	LA RELAZIONE TRA IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E IL CODICE ETICO	30
5.2	LA FINALITÀ DEL CODICE ETICO	31

6. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

6.1	L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA CONGREGAZIONE	31
-----	---	----



7. IL SISTEMA DI DELEGHE

8. PROCEDURE DELLA CONGREGAZIONE

9. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

- | | | |
|-----|--|----|
| 9.1 | LA COMUNICAZIONE E IL COINVOLGIMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI | 33 |
| 9.2 | LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO SUL MODELLO | 33 |

10 SISTEMA DISCIPLINARE

- | | | |
|------|---|----|
| 10.1 | LE FINALITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE | 34 |
| 10.2 | DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE | 35 |
| 10.3 | IL SISTEMA DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI | 35 |
| 10.4 | IL SISTEMA DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI E PARTNER | 36 |
| 10.5 | IL SISTEMA DISCIPLINARE PER IL PERSONALE RELIGIOSO | 36 |

11. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

B. PARTI SPECIALI

- 1. I REATI IN MATERIA DI CORRUZIONE E ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
- 2. I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**
- 3. I REATI INFORMATICI**
- 4. I REATI AMBIENTALI**
- 5. ALTRI REATI**



A. PARTE GENERALE

1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D. Lgs. n. 231/01, emanato in data 8 giugno 2001 (*di seguito anche "D. Lgs. n. 231/01" o "Decreto"*), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali, in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano¹.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine a un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui "*societas delinquere non potest*"² introducendo, a carico degli Enti (*intesi come i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e di quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*), un regime di responsabilità amministrativa (*invero, dal punto di vista pratico, assimilabile a una vera e propria responsabilità penale*) nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, da:

- i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (**Soggetti Apicali**);
- ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (**Soggetti Sottoposti**).

Per completezza, si precisa che, secondo un orientamento dottrinale ormai consolidatosi sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'Ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*".

Il Decreto ha introdotto, dunque, un regime di responsabilità amministrativa a carico "*delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (*d'ora innanzi "Enti"*), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica, autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio il reato è stato compiuto.

¹ In particolare: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali. Come sarà illustrato nel prosieguo, il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione e i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio 2001.

² Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di *imputato*. Si riteneva, infatti, che l'art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l'estensione dell'imputazione penale a una società e, quindi, a un soggetto "non personale". La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. proc. pen., nell'ipotesi di insolubilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o della ammenda.



1.2 I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa degli Enti sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore.

Dall'emanazione del Decreto, l'elencazione è stata oggetto di numerosi interventi integrativi.

Attualmente, l'elenco dei reati presupposto risulta così composto:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – artt. 24 e 25 del Decreto:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (*art. 316-bis c.p.*);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (*art. 316-ter c.p.*);
- concussione (*art. 317 c.p.*);
- corruzione per l'esercizio della funzione (*artt. 318 e 321 c.p.*);
- corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (*artt. 319 e 321 c.p.*);
- circostanze aggravanti (*art. 319-bis c.p.*);
- corruzione in atti giudiziari (*artt. 319-ter e 321 c.p.*);
- istigazione alla corruzione (*art. 322 c.p.*);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (*art. 640, comma 2, n. 1 c.p.*);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (*art. 640-bis c.p.*);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (*art. 640-ter c.p.*);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (*artt. 320 e 322-bis c.p.*);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (*art. 319-quater c.p.*).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24 bis del Decreto:

- falsità in documenti informatici (*art. 491-bis c.p.*);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (*art. 615-ter c.p.*);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (*art. 615-quater c.p.*);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (*art. 615-quinquies c.p.*);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (*art. 617-quater c.p.*);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (*art. 617-quinquies c.p.*);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (*art. 635-bis c.p.*);



- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (*art. 635-ter c.p.*);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (*art.635-quater c.p.*);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (*art. 635-quinquies c.p.*);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (*art.640-quinquies c.p.*).

Delitti di criminalità organizzata - art. 24 ter del Decreto

- associazione per delinquere diretta a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, immigrazione clandestina, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione materiale pedopornografica, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con un minorenni, violenza sessuale di gruppo e adescamento di minorenni (*art. 416 c.p.*);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (*art. 416-bis c.p.*);
- scambio elettorale politico-mafioso (*art. 416-ter c.p.*);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (*art. 630 c.p.*);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (*art. 74 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309*);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 Aprile 1975, n. 110 (*art. 407, comma II, lett. a) n. 5 c.p.p.*).

Reati di falso nummario - art. 25 bis del Decreto

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (*art. 453 c.p.*);
- alterazione di monete (*art. 454 c.p.*);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (*art. 455 c.p.*);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (*art. 457 c.p.*);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (*art. 459 c.p.*);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (*art. 460 c.p.*);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (*art. 461 c.p.*);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (*art. 464 c.p.*);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (*art. 473 c.p.*);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (*art. 474 c.p.*).



Delitti contro l'industria e il commercio - art. 25 bis 1 del Decreto

- turbata libertà dell'industria e del commercio (*art. 513 c.p.*);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (*art. 513-bis c.p.*);
- frodi contro le industrie nazionali (*art. 514 c.p.*);
- frode nell'esercizio del commercio (*art. 515 c.p.*);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (*art. 516 c.p.*);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (*art. 517 c.p.*);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (*art. 517-ter c.p.*);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (*art. 517-quater c.p.*).

Reati societari - art. 25 ter del Decreto

- false comunicazioni sociali (*art. 2621 c.c.*);
- fatti di lieve entità (*art. 2621 bis c.c.*);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (*art. 2622 c.c.*);
- falso in prospetto (*art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis TUF*);
- impedito controllo (*art. 2625 c.c.*);
- formazione fittizia del capitale (*art. 2632 c.c.*);
- indebita restituzione dei conferimenti (*art. 2626 c.c.*);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (*art. 2627 c.c.*);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (*art. 2628 c.c.*);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (*art. 2629 c.c.*);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (*art. 2629-bis c.c.*);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (*art. 2633 c.c.*);
- illecita influenza sull'assemblea (*art. 2636 c.c.*);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (*art. 2638 c.c.*);
- corruzione tra privati (*art. 2635 c.c.*);
- istigazione alla corruzione tra privati (*art. 2635 bis c.c.*).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali - art. 25 quater del Decreto

- associazioni sovversive (*art. 270 c.p.*);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (*art. 270-bis c.p.*);



- assistenza agli associati (*art. 270-ter c.p.*);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (*art. 270-quater c.p.*);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (*art. 270-quater 1 c.p.*);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (*art. 270-quinquies c.p.*);
- condotte con finalità di terrorismo (*art. 270-sexies c.p.*);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (*art. 280-bis c.p.*);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (*art. 280 c.p.*);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (*art. 289-bis c.p.*);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (*art. 302 c.p.*);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (*artt. 304 e 305 c.p.*);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (*artt. 306 e 307 c.p.*);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ratificata dall'Italia con Legge, 14 gennaio 2003 n. 7. Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Convenzione:

Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

(...) 3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque: a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo; c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.



Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25 quater1 del Decreto

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (*art. 583-bis c.p.*).

Delitti contro la personalità individuale - art. 25 quinquies del Decreto

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (*art. 600 c.p.*);
- prostituzione minorile (*art. 600-bis c.p.*);
- pornografia minorile (*art. 600-ter c.p.*);
- detenzione di materiale pornografico (*art. 600-quater c.p.*);
- pornografia virtuale (*art. 600-quater.1 c.p.*);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (*art. 600-quinquies c.p.*);
- tratta di persone (*art. 601 c.p.*);
- alienazione e acquisto di schiavi (*art. 602 c.p.*);
- adescamento di minorenni (*art. 609 undecies c.p.*);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (*art. 603 bis c.p.*).

Reati di abuso di mercato - art. 25 sexies del Decreto

- abuso di informazioni privilegiate (*D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184*);
- manipolazione del mercato (*D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185*).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro - art. 25 septies del Decreto

- omicidio colposo (*art. 589 c.p.*);
- lesioni personali colpose (*art. 590 c.p.*).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio - art. 25 octies del Decreto

- ricettazione (*art. 648 c.p.*);
- riciclaggio (*art. 648 bis c.p.*);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (*art. 648 ter c.p.*);
- autoriciclaggio (*art. 648 ter I c.p.*).



Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25 novies del Decreto

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (*art. 171, comma I lett a-bis L. 633/1941*);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (*art. 171, comma III, L. 633/1941*);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (*art. 171 bis, comma I, L. 633/1941*);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (*art. 171 bis, comma II, L. 633/1941*);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (*art. 171 ter L. 633/1941*);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (*art. 171 septies L. 633/1941*);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (*art. 171 octies L. 633/1941*).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25-decies del Decreto

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*art. 377bis c.p.*).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in



esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Nell'elenco sono entrate a far parte le seguenti fattispecie, connotate dalla transnazionalità:

- associazione per delinquere (*art. 416 c.p.*);
- associazione di tipo mafioso (*art. 416 bis c.p.*);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (*art. 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (*art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (*art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*);
- reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377 bis e 378 c.p..

Reati ambientali - art. 25 undecies del Decreto

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (*art. 727-bis c.p.*);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (*art. 733-bis c.p.*);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (*D. Lgs 152/06, art. 137*);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (*D. Lgs 152/06, art. 256*);
- bonifica dei siti (*D. Lgs 152/06, art. 257*);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (*D. Lgs 152/06, art. 258*);
- traffico illecito di rifiuti (*D. Lgs 152/06, art. 259*);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (*D. Lgs 152/06, art. 260*);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (*D. Lgs 152/06, art. 260-bis*);
- superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (*D. Lgs. 152/06, art. 279 comma V*);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esportazione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (*L. 150/92, art. 1 e art. 2*);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (*L. 150/92 art. 3 bis*);
- detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute o l'incolumità pubblica (*art. 6 comma IV L. 150/1992*);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (*L. 549/1993 art. 3 comma VI*);



- inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9);
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 25 duodecies del Decreto

L'art. 22 comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1988 prevede: “*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.*

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa a seguito della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 sono le seguenti:

- **sanzioni pecuniarie** (artt. 10–12): si applicano sempre per ogni illecito e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde solo l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Le sanzioni sono calcolate in base a un sistema “*per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille*”, la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 a un massimo di Euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (*numero di quote*) per il secondo (*importo della quota*);
- **sanzioni interdittive** (artt. 13-17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste, e sono
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;



- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e, nei casi più gravi, arrivano a paralizzare l'Ente (*interdizione dall'esercizio dell'attività*); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. L'art. 45 del Decreto, infatti, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive, indicate nell'art. 9 comma 2, in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato, e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione, in via definitiva, delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi, descritte nell'art. 16 del Decreto.

La **confisca** è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (*salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato*) ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'Ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro". In merito al significato di "profitto", considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'Ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto. L'art. 53 del Decreto prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca dei beni dell'Ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo.

La **pubblicazione della sentenza** può essere disposta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'Ente ha sede. La pubblicazione è a spese dell'Ente ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna.



1.4 Le misure cautelari

Il Decreto prevede la possibilità di applicare all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e, quindi, nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'Ente, ricalcando così la disposizione contenuta nell'art. 273 c. 1 c.p.p..

La valutazione dei gravi indizi, riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45, deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'Ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del Decreto.

Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale "ad hoc" per discutere dell'applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l'Ente e il suo difensore i quali, prima dell'udienza, possono accedere alla richiesta del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali la stessa si fonda.

1.5 I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini dell'esonero dalla responsabilità

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'art. 6 prevede, in particolare, che l'Ente non risponde se prova che:

- a. ha adottato e attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (*di seguito 'Modello'*) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (*di seguito, 'Organismo di Vigilanza', 'OdV' o 'Organismo'*);
- c. il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.



Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- I. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- II. prevedere specifici protocolli, volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- III. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- IV. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- V. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

L'adozione del Modello costituisce, dunque, secondo l'intendimento del legislatore, una fattispecie esimente dal reato.

Nel caso, dunque, di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, opera una presunzione di responsabilità dell'Ente, per vincere la quale l'Ente dovrà fornire prova della sua estraneità dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e di aver vigilato sulla effettiva operatività dello stesso per il tramite di una struttura (OdV), specificamente preposta a questi compiti.

Qualora il reato sia stato compiuto da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 del D. Lgs. n. 231/01 stabilisce che la responsabilità dell'Ente sussiste se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La differenza rispetto all'ipotesi di reato commesso da un soggetto in posizione apicale risiede nell'onere della prova che, nel primo caso, grava sull'Ente, mentre in questa seconda ipotesi è a carico dell'accusa, la quale dovrà provare la mancata adozione o attuazione del Modello.

In conclusione, sebbene non sussistano norme che impongono all'Ente di dotarsi del Modello, l'Ente - per andare esente da responsabilità - dovrà munirsi di un Modello improntato alla massima effettività, rispondente alla funzione preventiva cui si ispira il nuovo sistema e diversificato in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire con misure organizzative che garantiscano lo svolgimento dell'attività consentendo la scoperta e l'eliminazione delle situazioni di irregolarità da cui possa scaturire il rischio di commissione dei reati.

Per considerarsi efficace, il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta, nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione. È necessaria, inoltre, la verifica periodica e la modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nella normativa applicabile.

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.



1.6 Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria

Il Legislatore, dopo aver indicato il contenuto “minimo” del Modello, ha previsto, al comma III dell’art. 6 del Decreto, che il Modello può essere adottato sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di Categoria rappresentative degli Enti e comunicati al Ministero di Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008 e nel marzo 2014. Successivamente, molte altre Associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida, tutte tenendo in considerazione i principi già enucleati dalla Confindustria, le cui Linee Guida costituiscono, quindi, l’imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello.

In data 30 maggio 2005, l’ARIS (*Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari*) ha redatto un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli (*di seguito, anche “Linee Guida”*)³ distribuito a tutte le proprie associate.

Secondo dette Linee Guida, i passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio possono essere schematizzati secondo i seguenti punti fondamentali:

- ♦ **inventariazione degli ambiti aziendali di attività** attraverso l’individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/01 (*c.d. “mappa delle aree aziendali a rischio”*);
- ♦ **analisi dei rischi potenziali** che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell’Ente, attraverso la “mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti”;
- ♦ **valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi** al fine di prevenire la commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01, attraverso la descrizione documentata del sistema di controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

2. IL MODELLO DI GOVERNANCE E IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI CARITÀ DELLE SANTE B. CAPITANIO E V. GEROSA

2.1 La Congregazione delle Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa

La *Congregazione delle Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa* (*in seguito anche Congregazione o Ente*) è un Ente di diritto pontificio⁴ che ha ottenuto il riconoscimento della personalità

³ Le Linee Guida di ARIS sono state giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (cf “Nota del Ministero della Giustizia” del 13 aprile 2005 Prot. N. 114-1-738(59)821/05).

⁴ Decreto di erezione canonica dell’Istituto - “*Multa Inter Pia*” di Gregorio XVI - 5 giugno 1840.



giuridica con il Regio Decreto del 12 dicembre 1932 n. 2012 e, dunque, la qualifica di “**Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto**”⁵.

La Congregazione è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d’ordine 631.

L’Ente è l’unico soggetto giuridico cui fanno capo tutte le attività poste in essere dalla Congregazione in Italia; agli effetti civili, la Congregazione agisce per mezzo della Legale Rappresentante – con qualifica certificata dalla Santa Sede⁶ - i cui poteri risultano dalla *Attestazione* rilasciata dall’Ufficio riconoscimenti giuridici della *Congregatio pro Religiosis et Insistitutis Saecularibus* del 1987⁷.

Le norme che disciplinano il funzionamento degli Enti ecclesiastici vengono determinate in base ad accordi tra Stato italiano e Santa Sede, recepiti poi dal Parlamento in apposite leggi.

Gli artt. 15 e 16 della L. n. 222 del 20 maggio 1985 titolata “*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*” prevedono che gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possano svolgere due differenti tipi di attività:

attività di religione o di culto: dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana (*art. 16a L. 222/85*);

attività diverse da quelle di religione o di culto: di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro (*art. 16b L. 222/85*).

La Congregazione in Italia svolge due tipologie di attività:

- **attività istituzionali**, rivolte alla religione o al culto;
- **attività c.d. diverse (o commerciali)**, derivanti dallo svolgimento di attività che in genere prevedono il pagamento di un corrispettivo in controprestazione del servizio reso. Trattasi, nello specifico, di attività educativa, socio-sanitaria e assistenziale e ricettiva, come verrà illustrato nel prosieguo. Tali attività sono gestite con contabilità separata e confluiscono in un unico bilancio, redatto per anno solare. Sono inoltre soggette alle leggi dello Stato e al regime tributario previsto per le medesime (*cfr. art 7 accordo del 18.02.1984 tra Santa Sede e Repubblica Italiana*).

2.2 *La mission della Congregazione*

Il fondamento morale dell’Ente si radica nel **carisma di fondazione** della Congregazione (Lovere-BG 1832), ricevuto e trasmesso dalla fondatrice S. Bartolomea Capitano. Tale carisma, qualificato dal dono di se stessi a imitazione di ciò che Gesù Redentore ha fatto, si esprime nell’esercizio delle opere di misericordia verso

⁵ Ente con finalità costitutiva ed essenziale, ancorché non esclusiva, di religione o di culto, che intrattiene un collegamento organico con la Chiesa cattolica (...) munita di intesa con lo Stato italiano. Ente che è stato riconosciuto come tale agli effetti civili - saggio di A. Perego “*Gli enti ecclesiastici tra dato normativo e diritto vivente*” in O. FUMAGALLI CARULLI “*Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*” Milano, marzo 2014, ed. Vita e Pensiero.

⁶ CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Ufficio riconoscimenti giuridici* R.G. 211/F – attestazione del 27 luglio 2010

⁷ CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS, *Ufficio riconoscimenti giuridici*, prot. n. R.G. 211/F del 19.05.1987 “Attestazione”



tutti, con attenzione particolare ai più bisognosi (CF 1.2.4.7.14) e trova concrete esplicitazioni nell'attuale 'Regola di Vita': Costituzioni e Statuti approvati dalla Sede Apostolica il 25.03.1988.

L'Ente mette in atto la sua opera in fedeltà alla suddetta Regola. Pertanto, considera la persona e si mette in relazione con lei, con i beni del creato e con le risorse, rifacendosi al modo che si è manifestato in Gesù, Redentore dell'uomo. L'Ente intende, altresì, ottemperare alla normativa civilistica vigente perseguendo, anche attraverso essa, i valori che la Regola veicola (Cs 2.4.5).

Nello svolgimento dei suoi servizi, l'Ente:

- mira non al prestigio o al lucro, ma alla Carità, ossia a un prendersi cura (*care*) che sia la manifestazione e l'offerta dell'amore preveniente e gratuito di Dio verso ogni persona;
- orienta ogni servizio a favore del bene integrale della persona, accolta nella sua storia umana, con lo scopo di aiutarla e promuoverla, affinché possa scoprire e recuperare la propria dignità di 'figlio di Dio' e diventare, a sua volta, operatrice di carità (cf Cs 5).

2.3 *La struttura della Congregazione*

La struttura e il funzionamento della Congregazione sono definiti dall'Ordinamento Canonico e, come diritto proprio, dalla Regola di Vita (*Costituzioni e Statuti nel prosieguo Cs e St*).

La Congregazione è presieduta dalla superiora generale, eletta dal capitolo generale ogni sei anni. Ella è coadiuvata, nell'esercizio delle sue funzioni, dal consiglio generale, che partecipa alle sue responsabilità di governo (Cs 112), e dall'economa generale.

La superiora generale è guida dell'Istituto e segno della sua unità, è prima responsabile della famiglia religiosa e del suo carisma (Cs 104).

Spetta alla superiora generale - con il suo consiglio - la direzione dell'amministrazione dei beni mobili, immobili e dei diritti della Congregazione. **Civilmente**, in Italia, la Congregazione agisce per il tramite della **Rappresentante Legale** (Cs 167), nominata dalla superiora generale.

La legale rappresentante dura in carica sino a quando non venga sostituita e la sua nomina non richiede accettazione in forza del voto di obbedienza. La legale rappresentante può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per compiere gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del superiore competente secondo il diritto canonico e la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla stessa Santa Sede o aventi per oggetto beni di pregio artistico o storico o donati alla Chiesa *ex-voto* (*Congregatio Pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Ufficio riconoscimenti giuridici, prot. n. R.G. 211/F del 19.05.1987 "Attestazione" – si veda la nota 7*).

Le autorizzazioni del superiore competente secondo il diritto canonico e la licenza della Santa Sede hanno anche rilevanza civile nei casi in cui il concordato tra Stato e Santa Sede le prescrive come elementi indispensabili per la stipula degli atti di straordinaria amministrazione.

La legale rappresentante esercita il potere di firma sottoscrivendo ogni documento utile o necessario all'assunzione di obbligazioni verso terzi, all'esercizio dei diritti spettanti alla Congregazione, alla tutela delle ragioni della Congregazione in ogni ambito giurisdizionale.

La Congregazione, per rispondere con sollecitudine alle istanze della sua missione di carità, è **articolata in comunità, province, delegazioni e organismi simili** (cf Cs 94).



Le comunità sono raggruppate in province o delegazioni o organismi simili.


Le province, le delegazioni e gli organismi simili sono quindi eretti canonicamente per meglio favorire, in una determinata circoscrizione territoriale, la vita e la missione dell'Istituto nella Chiesa (cf Cs 123).

La Congregazione è presente in Italia e anche:

- **in Africa:** Egitto, Etiopia, Zambia, Zimbabwe
- **in America del Nord:** California e **in America del Sud:** Argentina, Brasile, Perù, Uruguay
- **in Asia:** Bangladesh, Giappone, India, Israele, Myanmar, Nepal, Thailandia
- **in Europa:** Inghilterra, Romania, Spagna.

A decorrere dal 01 gennaio 2016 la struttura organizzativa interna della Congregazione **in Italia** ha subito delle variazioni. È stata infatti istituita, in luogo della precedente provincia del Triveneto e delle due delegazioni generalizie del Centro-Sud Italia e della Lombardia, un'unica provincia denominata Provincia d'Italia a cui fanno capo tutte le strutture gestite dalla Congregazione che esercitano in Italia le attività c.d. "diverse" o commerciali (*Centri Educativi; Centri Socio-Sanitari e Assistenziali; Centri Socio-Educativi e Attività Ricettive*), con l'unica eccezione del Centro Educativo di Lovere che continua a dipendere direttamente dalla superiora generale.

Attualmente la struttura organizzativa della Congregazione in Italia può così rappresentarsi:





Il Modello - adottato dalla Congregazione nel 2010 - è stato aggiornato, revisionato e infine approvato nel mese di ottobre del 2017 anche in considerazione della descritta ristrutturazione organizzativa, essendo destinato ad applicarsi a tutte le strutture gestite in Italia dalla Congregazione così come individuate nel prospetto che precede.

2.4 Attività c.d. diverse o commerciali

Le strutture gestite dalla Congregazione che esercitano in Italia le attività c.d. “diverse” o commerciali (*specificamente indicate nel prospetto contenuto nel precedente paragrafo*) sono raggruppate per aree omogenee in:

- **Centri Educativi:** offrono prestazioni educative e scolastiche attraverso strutture che ricoprono l'intero percorso di studi dell'utente, dal nido-scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado;
- **Centri Socio-Sanitari e Assistenziali:** offrono prestazioni sanitario-assistenziali e sanitarie nei confronti di persone anziane autosufficienti e/o non autosufficienti, attraverso Residenze Socio-Sanitario e Assistenziali (*RSA le quali, al loro interno, possono offrire anche servizio di Hospice per i malati terminali; Casa di riposo, ecc.*);
- **Centri Socio-Educativi:** offrono servizi assistenziali al fine di favorire il recupero del benessere delle persone accolte, realizzando attività di cura e di sostegno (*ad es. Centri di Aggregazione Giovanile*);
- **Attività Ricettive:** convitti per studenti e lavoratrici, case per ferie.

Ogni struttura si avvale di personale dipendente laico e collaboratori esterni per i quali sono definiti, nell'ambito del contratto, ruoli, compiti e responsabilità; ogni struttura attua quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro nel rispetto delle previsioni contenute nel D. Lgs n. 81/2008.

Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (*RSPP*) è soggetto esterno alla Congregazione; egli predisporre, interagendo con i responsabili interni delle strutture, la documentazione prevista dalla normativa stessa e risponde dell'adempimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza.

Tenuto conto delle specificità di ciascuna struttura e delle differenti capacità dimensionali, alcune funzioni (*quali: amministrazione del personale, gestione adempimenti fiscali, predisposizione del budget e, per alcune strutture, la gestione amministrativo-contabile*) sono centralizzate e gestite **presso gli uffici dall'economato fiscale della Provincia d'Italia, sede di Milano – via S. Sofia 13.**

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CONGREGAZIONE

3.1 L'adeguamento della Congregazione alle previsioni del Decreto

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Congregazione (*di seguito anche “Modello”*) è stato definito e predisposto tenendo in particolare considerazione l'interazione tra le differenti attività svolte dall'Ente con la disciplina e le previsioni proprie del D. Lgs. 231/01.



La Congregazione ha ritenuto essenziale adottare un proprio Modello, affinché tutti coloro che operano all'interno dell'Ente o che, comunque, agiscono in nome o per conto dello stesso osservino, nello svolgimento delle proprie attività e prestazioni, comportamenti tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Nel corso del 2008, la rappresentante legale della Congregazione, su apposito mandato della superiora generale ha avviato le attività necessarie alla predisposizione del Modello.

A tale scopo, la Congregazione ha individuato una serie di aree che, per natura e modalità di svolgimento delle attività di competenza, sono potenzialmente suscettibili di porre in essere comportamenti astrattamente idonei a configurare fattispecie penalmente rilevanti.

Il Modello è stato predisposto tenendo presente, oltre le prescrizioni del Decreto e della relativa relazione governativa di accompagnamento, le Linee Guida elaborate in materia da associazioni di categoria, quali Confindustria e ARIS, approvate dal Ministero della Giustizia.

In data 5 luglio 2010 la rappresentante legale dell'Ente, sempre su mandato della superiora generale, ha nominato l'Organismo di Vigilanza (*di seguito anche "OdV"*) e adottato il Modello, adeguandosi così ai dettami del Decreto.

Nel mese di gennaio del 2016, a seguito della costituzione di un'unica Provincia d'Italia e tenuto conto anche delle modifiche legislative apportate dal legislatore al D. Lgs. n. 231/01, la Congregazione ha ritenuto utile e opportuno procedere alla revisione e all'aggiornamento del Modello (*e del Codice Etico*).

Con Delibera n. 01/2016 del consiglio generale, la Congregazione ha dunque conferito mandato alla rappresentante legale affinché la stessa, d'intesa con la superiora provinciale e al suo consiglio provinciale, potesse procedere alla revisione del Modello e del Codice Etico destinati ad applicarsi a tutte le strutture che esercitano le attività c.d. "diverse" operanti in Italia rientranti nella Provincia d'Italia ma anche al Centro Educativo di Lovere.

Alla rappresentante legale sono inoltri stati conferiti i più ampi poteri affinché, d'intesa con la Superiora Provinciale e al suo Consiglio Provinciale,

- potesse procedere alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, anche nelle ipotesi di scadenza, di rinuncia o di revoca del mandato, con facoltà di determinarne i relativi compensi e di stabilire la dotazione finanziaria da riservare all'Organismo di Vigilanza per l'espletamento del suo incarico;
- potesse essere diretta destinataria di tutta l'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza (*relazione annuale, segnalazioni di eventuali violazioni del Codice Etico e del Modello, proposte di aggiornamento ecc.*), con impegno poi di riferire alla superiora provinciale e al suo consiglio.

All'esito dell'attività di revisione e di aggiornamento, il Codice Etico ed il Modello, nella versione attuale, sono stati dunque adottati ed approvati rispettivamente in data 13 aprile 2016 e in data 01 ottobre 2017.

3.2 Le attività propedeutiche alla definizione del Modello

Nei mesi precedenti l'adozione del Modello, è stato costituito un Gruppo di Lavoro che ha avviato le attività di *risk mapping* e *risk assessment*, necessarie per la definizione del Modello.

I lavori hanno riguardato solo le attività così dette "diverse" dell'Ente. L'analisi è stata effettuata prendendo



come riferimento una struttura (*quella maggiormente rappresentativa del sistema organizzativo della Congregazione*) per ciascuna area: educativa, socio-sanitaria e assistenziale, ricettiva.

In base a quanto suggerito dalle Associazioni di categoria, l'analisi è partita con l'inventariazione e la mappatura specifica delle attività (*cd. risk mapping*). Ciò è avvenuto attraverso l'esame della documentazione propria delle singole strutture e l'esecuzione di interviste al personale operante presso le stesse.

All'esito di detta indagine, sono state individuate le "aree a rischio" e, all'interno di tali aree, sono state identificate le "attività o processi sensibili", vale a dire quelle attività o processi in cui potrebbe, anche se solo ipoteticamente, determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Per ognuna delle aree a rischio/attività sensibile, si è, quindi, provveduto a individuare quelle che, in astratto, potrebbero essere considerate alcune delle modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Si è poi proceduto alla rilevazione e all'analisi dei controlli – verificando il sistema organizzativo, il sistema di attribuzione di procure e deleghe, nonché l'apparato di procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell'analisi – e alla successiva identificazione dei punti di miglioramento.

Infine, è stato redatto un elenco completo delle *aree a rischio* distinte in:

- **aree "a rischio reato"** e/o delle attività "*sensibili*", vale a dire quei processi per i quali è stato ritenuto astrattamente possibile il rischio di commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/01 e astrattamente riconducibili alle attività svolte dall'Ente;
- **aree "strumentali"**, ossia quei processi attraverso i quali si gestiscono le risorse finanziarie e/o i mezzi sostitutivi necessari a supportare la commissione dei reati nelle aree "a rischio" reato.

3.3 Il sistema di controllo interno della Congregazione

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno dell'Ente sono:

- ♦ il **Codice Etico** che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Congregazione, in relazione ai rischi/reati da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare nei settori sensibili;
- ♦ l'adozione di un **sistema organizzativo** formalizzato, con l'impiego di strumenti (*organigramma, mansionari ecc.*) idonei a soddisfare le esigenze di:
 - conoscibilità dei meccanismi organizzativi all'interno dell'Ente;
 - formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna struttura;
 - chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate, e delle conseguenti linee di riporto;
 - chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- ♦ l'adozione di precise **procedure**, manuali e informatiche;
- ♦ l'individuazione di processi di **gestione e controllo delle risorse finanziarie** nelle aree a rischio.



Il sistema di controllo interno dell'Ente si ispira ai principi di:

- ♦ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza delle principali operazioni a rischio. Qualunque attività di non trascurabile entità, rientrante nelle aree a rischio, deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
 - alle principali fasi dell'operazione;
 - alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
 - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni;
- ♦ separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
 - una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e quello che lo controlla;
 - la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

3.4 Le componenti del Modello di Organizzazione e Gestione della Congregazione

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali".

Nella "Parte Generale", dopo i contenuti e i presupposti del D. Lgs. 231/01, nonché la funzione del Modello, sono compendiate le sue componenti, ossia:

- l'Organismo di Vigilanza;
- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- il sistema disciplinare;
- la comunicazione e la formazione del personale sugli aspetti del Modello.

Le "Parti Speciali" sono definite in relazione alle fattispecie di reato ritenute maggiormente rilevanti per l'Ente. In particolare, per ciascuna Parte Speciale, sono indicati:

- i principali reati astrattamente perpetrabili;
- le aree a rischio reato e le relative attività sensibili (*indicando, nel caso dei reati contro la Pubblica Amministrazione, anche le relative aree "strumentali"*) per ciascuna tipologia di struttura, nonché ciascun responsabile operante all'interno dell'area;
- i principali controlli in essere nelle singole aree a rischio reato;
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- gli obblighi spettanti all'Organismo di Vigilanza in relazione allo svolgimento dei propri compiti.



Il Modello della Congregazione è costituito da **PARTI SPECIALI** relative ai reati ritenuti attualmente rilevanti per l'Ente:

- ♦ Parte Speciale 1: **I reati in materia di corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione**
- ♦ Parte Speciale 2: **I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**
- ♦ Parte Speciale 3: **I reati informatici**
- ♦ Parte Speciale 4: **I reati ambientali**
- ♦ Parte Speciale 5: **Altri reati** riguardante singole fattispecie di illeciti previste nel Decreto (*delitti di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, delitti contro la personalità individuale*).

Tale decisione è stata assunta tenendo conto dell'attuale struttura della Congregazione, delle attività attualmente svolte dalla stessa, nonché della tipologia di reati indicati. La Congregazione si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività, sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa, cui potrà essere soggetto il D. Lgs. 231/01.

Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del D. Lgs. 231/01, l'Ente valuterà l'opportunità di integrare il Modello con nuove Parti Speciali.

Inoltre, la Congregazione è un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e, come tale, è tenuto al rispetto anche della normativa canonica e della Regola di Vita. Pertanto il Modello fa riferimento e rispetta i principi e le regole discendenti dalla normativa canonica e dalla Regola di Vita, cui i destinatari devono attenersi nell'ambito delle attività svolte presso la Congregazione.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 La composizione dell'Organismo di Vigilanza e sua nomina

La Congregazione, in attuazione di quanto previsto dal Decreto e tenuto conto del proprio assetto organizzativo, ha individuato, quale soggetto maggiormente idoneo allo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza, un organo collegiale, appositamente costituito, composto da tre membri e, precisamente:

- un membro interno all'Ente con **conoscenza della realtà** dell'Ente, ma non coinvolto nell'operatività e nei processi decisionali, relativi alle attività diverse dell'Ente;
- un membro esterno con **competenza ed esperienza in materie giuridiche**;
- un membro esterno con **competenza in materia di bilancio e controllo**.



L'OdV è, dunque, composto da membri interni ed esterni alla Congregazione, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia, necessari per l'assunzione della carica; pertanto si rinvia alle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per gli Amministratori o per i preposti ai controlli interni o per altre qualificate posizioni.

La durata del mandato dell'OdV è di tre anni ed è rinnovabile.

L'OdV, a sua volta, nomina tra i suoi componenti il presidente.

La nomina dei componenti dell'OdV spetta alla rappresentante legale della Congregazione.

La rappresentante legale della Congregazione, operando sempre nell'ambito del proprio mandato, stabilisce il compenso spettante ai membri dell'OdV e approva, durante la formazione del budget dell'Ente, una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale lo stesso potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (*es. consulenze specialistiche, trasferte ecc.*).

4.2 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha la responsabilità di redigere un proprio documento interno, volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione, ivi incluso ciò che attiene al relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno, vengono disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività correlata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV: convocazione, determinazione delle scadenze temporali dei controlli, decisioni dell'Organismo, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, verbalizzazione delle riunioni ecc..

4.3 La cessazione della carica

La cessazione della carica, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui l'OdV viene ricostituito. La cessazione della carica potrà altresì avvenire per rinuncia, decadenza, revoca o morte.

I membri dell'OdV che rinunciano all'incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta alla rappresentante legale della Congregazione e all'OdV stesso affinché si provveda alla loro tempestiva sostituzione.

I membri dell'OdV decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti per la sua assunzione (*ad esempio: interdizione, inabilità, fallimento, condanna a una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto 231 e, in genere, in caso di incapacità e incompatibilità, perdita dei requisiti ecc.*).



I membri dell'OdV possono essere revocati per giusta causa dalla rappresentante legale della Congregazione. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa il caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico di ciascun membro dell'OdV.

La revoca dalla carica di un membro dell'OdV può essere richiesta alla rappresentante legale dallo stesso OdV, motivando l'istanza.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca o morte, la rappresentante legale provvederà alla sostituzione del membro dell'OdV cessato dalla carica.

I membri così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell'OdV.

4.4 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dell'Ente risponde, in conformità a quanto statuito dal D. Lgs. 231/01 e previsto dalle Linee Guida di Confindustria e ARIS, ai requisiti di:

- ♦ **autonomia e indipendenza**, in quanto:
 - le attività di controllo poste in essere dall'OdV non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni dell'Ente;
 - le regole di funzionamento interno dell'OdV vengono definite e adottate dallo stesso organismo;
 - l'OdV non ha compiti operativi, né partecipa a decisioni e attività operative, al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
 - è dotato di adeguate risorse finanziarie, necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività di controllo;
- ♦ **professionalità**, giacché le professionalità che lo compongono consentono allo stesso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze, sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine l'OdV ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni;
- ♦ **continuità di azione**, dal momento che l'OdV costituisce un organismo "ad hoc" dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- ♦ **onorabilità e assenza di conflitti di interessi**, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla legge, con riferimento agli amministratori e ai membri del Collegio Sindacale (*limitatamente ai membri laici dell'OdV*).

La rappresentante legale valuta la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell'OdV, verifica che i membri dell'OdV possiedano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza, e non siano in situazioni di conflitto di interessi, al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV.



4.5 *Le funzioni, le attività e i poteri dell'Organismo di Vigilanza*

In conformità a quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 231/01, all'OdV dell'Ente è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- ♦ **verifica e vigilanza** sul Modello, ossia:
 - verificare l'adeguatezza del Modello, al fine di prevenire i comportamenti illeciti ed evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed effettività del Modello;
- ♦ **aggiornamento** del Modello, ossia:
 - attivarsi affinché l'Ente curi l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, alla rappresentante legale della Congregazione gli aspetti suscettibili di adeguamento/integrazione, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia;
- ♦ **informazione e formazione** sul Modello, ossia:
 - promuovere e monitorare le iniziative, dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti, tenuti al rispetto delle relative previsioni (*di seguito anche 'destinatari'*);
 - promuovere e monitorare le iniziative, inclusi i corsi e le comunicazioni, volti a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i destinatari;
- ♦ **gestione dei flussi informativi** che interessano l'OdV, ossia:
 - assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
 - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni, ricevute e connesse al rispetto del Modello, incluso ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
 - informare la rappresentante legale in merito all'attività svolta, ai relativi risultati e alle attività programmate;
 - segnalare alla rappresentante legale, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
 - fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi, in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, inclusa la Pubblica Autorità;
- ♦ attività di **follow-up**, ossia verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Si sottolinea che funzioni e compiti, sopra esposti, sono da riferirsi anche a tutte le componenti del Modello, ivi compreso il Codice Etico.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente **vigilanza** sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.



L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto adempimento dei propri compiti;
- di accedere liberamente, presso tutte le funzioni, agli archivi e ai documenti dell'Ente, nel rispetto della privacy, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuti necessari;
- di disporre, ove occorra, l'audizione dei soggetti che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività della struttura o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente e anche di consulenti esterni.

L'OdV è tenuto a riportare i risultati della propria attività alla rappresentante legale della Congregazione. In particolare, l'OdV riferisce in merito alle violazioni del Modello riscontrate in vista dell'adozione delle relative sanzioni e, al verificarsi di casi che evidenziano gravi criticità del Modello, presenta proposte di modifiche o integrazioni.

L'OdV dovrà predisporre, per la rappresentante legale, una relazione informativa su base annuale relativa all'attività di vigilanza svolta, sull'esito di tale attività e sull'attuazione del Modello nell'ambito dell'Ente.

L'attività di *reporting* dell'OdV verso la rappresentante legale, avrà ad oggetto:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- le eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Congregazione al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle strutture nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o di indagine;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

La rappresentante legale della Congregazione provvederà, a sua volta, a informare annualmente la superiora provinciale della Provincia d'Italia.

Le attività dell'OdV sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione dell'Ente, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza, a carico della rappresentante legale della Congregazione sull'adeguatezza dell'OdV e del suo intervento, essendo, comunque, la rappresentante legale della Congregazione responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello.



4.6 I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti che operano per l'Ente, nonché dai terzi tenuti all'osservanza di quanto previsto dal Modello - ivi compreso il Codice Etico - di qualsiasi notizia relativa a possibili violazioni dei valori, principi, regole e procedure in esso contenute. In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni che:

- a.** possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, dei valori, principi, regole e procedure previsti nel Modello, inclusi, senza che ciò costituisca limitazione:
- eventuali ordini ricevuti, ritenuti in contrasto con la legge e con valori, principi, regole e procedure previsti nel Modello;
 - eventuali richieste od offerte di denaro, doni (*eccedenti il modico valore*) o di altre utilità provenienti da, o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione, su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, l'Ente, i suoi componenti, i suoi dipendenti e collaboratori;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione, se riguardanti violazioni dei valori, principi, regole e procedure previsti nel Modello;
 - eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dell'Ente, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
 - i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
 - eventuali situazioni di possibile conflitto tra il Diritto Canonico, la Regola di Vita, il Modello;
- b.** possono assumere rilevanza in relazione ai poteri e compiti di vigilanza attribuiti all'OdV inclusi, senza che ciò costituisca limitazione:
- i report preparati, nell'ambito della loro attività, dai responsabili interni;
 - le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o alle procedure in uso;
 - gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - le comunicazioni relative a richieste/trattative in merito alla stipula di convenzioni con Enti Pubblici;
 - le decisioni connesse alla richiesta, erogazione e utilizzo di contributi/finanziamenti pubblici;
 - i prospetti riepilogativi degli appalti affidati;
 - la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nelle realtà appartenenti all'Ente;
 - l'informativa economico-finanziaria (*es. bilancio annuale*).



Il personale e quanti operano in nome e per conto dell'Ente che venissero a conoscenza di commissione di reati all'interno dell'Ente o, più genericamente, di condotte in violazione dei valori, principi, regole e procedure indicati nel Modello e nel Codice Etico sono tenuti a informare tempestivamente l'OdV.

Le segnalazioni, di cui deve essere garantita la riservatezza, potranno essere trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo mail: odv@suoredimariabambina.org oppure per iscritto, inviando apposita comunicazione all'indirizzo **Organismo di Vigilanza, Via S. Sofia, 13 – 20122 Milano**.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non subiscano ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (*salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente*).

Le informazioni fornite all'OdV hanno lo scopo di agevolarne e migliorarne le attività di pianificazione dei controlli, ma non impongono allo stesso una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'OdV stabilire in quali casi attivarsi.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare ogni informazione, segnalazione, report e i verbali delle riunioni in un apposito archivio chiuso a chiave presso la sede dell'OdV in Milano, via S. Sofia 13 ovvero in apposito data base informatico accessibili ai soli componenti dell'OdV.

5. IL CODICE ETICO

5.1 *La relazione tra il Modello di Organizzazione e Gestione e il Codice Etico*

Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall'adozione e attuazione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Il Modello e il Codice Etico sono strettamente correlati e devono intendersi quale espressione di un **unico corpo di norme**, adottate dall'Ente per promuovere gli alti principi morali di correttezza, onestà e trasparenza in cui la Congregazione crede e a cui intende uniformare la propria attività.

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, tramite l'implementazione di regole, processi e procedure specifici, la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e, in generale, dalle norme di legge.

Il Codice Etico dell'Ente è uno strumento, di portata generale, che stabilisce i comportamenti che l'Ente intende rispettare e far rispettare nello svolgimento delle proprie attività, a tutela della sua reputazione e immagine, nonché per promuoverle e diffonderle. Nel Codice Etico, a cui si rinvia per esigenza di sintesi, sono quindi illustrati i principi etici fondamentali della Congregazione e le norme di condotta a presidio di tutte le attività svolte. Tali principi mirano a evitare la commissione di fattispecie di reato - previste e non dal Decreto - nonché condotte non in linea con le aspettative etiche dell'Ente. I Destinatari del Modello e del Codice Etico dovranno, inoltre, agire e tenere comportamenti conformi al Diritto Canonico e alla Regola di Vita della Congregazione.



5.2 *La finalità del Codice Etico*

Il Codice Etico esprime il “contratto sociale ideale” della Congregazione con i propri portatori d’interesse e definisce i criteri etici da adottare per equilibrare aspettative e interessi dei vari portatori di interesse. Esso è l’insieme dei diritti, doveri e delle responsabilità dell’organizzazione nei confronti dei suoi interlocutori; contiene, altresì, principi e linee guida di comportamento su eventuali aree a rischio etico.

Il Codice Etico è, inoltre, uno degli elementi fondamentali che costituisce il Modello finalizzato alla prevenzione dei rischi-reato connessi all’applicazione del D. Lgs 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

6. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

6.1 *L’assetto organizzativo della Congregazione*

La struttura organizzativa della Congregazione è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall’altro, la massima efficienza possibile di tutta l’organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Perciò è articolata così da definire in maniera precisa le competenze di ciascuna funzione e delle connesse responsabilità.

Essa rispetta principi e regole discendenti dal Diritto Canonico e dalla Regola di Vita, nonché dalla normativa vigente. Il Modello si conforma a tali sistemi normativi. Pertanto, ogni azione, procedura e/o funzione ivi prevista dovrà essere conforme a tutti i predetti sistemi normativi.

In ogni caso, eventuali conflitti devono essere sempre evidenziati e portati a conoscenza dell’OdV. La Congregazione si impegna ad aggiornare immediatamente il Modello conformandolo al Diritto Canonico, alla Regola di Vita e alla normativa vigente.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell’ambito del processo decisionale, la Congregazione ha messo a punto un organigramma nel quale è schematizzata l’intera struttura organizzativa, come descritto al paragrafo 2.3 **LA STRUTTURA DELLA CONGREGAZIONE**. Inoltre, l’Ente ha predisposto un organigramma esemplificativo per ciascuna struttura definendo le figure “apicali” presenti all’interno delle stesse e per le quali la Congregazione ha disposto una scheda in cui sono definite le mansioni della figura in oggetto (*c.d. “mansionario”*).

L’attribuzione di compiti e responsabilità avviene nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, secondo cui nessuno può gestire in autonomia un intero processo e, in particolare, l’autorizzazione a effettuare un’operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente e controlla l’operazione.

Inoltre, l’attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- nessuno deve avere poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate.



7. IL SISTEMA DI DELEGHE

La rappresentante legale è il soggetto preposto a conferire formalmente le deleghe assegnate in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite. I limiti di spesa attribuiti alle superiori gestori pro-tempore e ad esse correlate sono stabiliti dalla superiora provinciale con il suo consiglio (*dalla superiora generale con il suo consiglio per la sola attività educativa di Lovere*).

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa, assegnati risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega, nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

Ai fini dei rapporti con i terzi, i poteri vengono conferiti mediante delega o procura "*ad personam*" e sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura dell'Ente.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, viene regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e aggiornato, qualora dovessero intervenire delle variazioni nella struttura al fine di risultare sempre coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale dell'Ente. Le deleghe e le procure non potranno mai essere in contrasto con il Diritto Canonico e con la RdV, con particolare riferimento alla materia delegata e al valore degli atti.

8. PROCEDURE DELLA CONGREGAZIONE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Congregazione ha messo a punto un complesso di procedure, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività.

In particolare, le procedure approntate dall'Ente costituiscono le regole da seguire in seno ai processi interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività dell'Ente.

Le attuali procedure attivate dall'Ente sono relative a:

- Gestione della cassa
- Selezione e amministrazione del personale
- Gestione degli acquisti e selezione dei fornitori/consulenti
- Chiusura e formazione del bilancio d'esercizio
- Gestione rapporti con enti pubblici
- Gestione di accreditamenti, convenzioni, contributi e rimborsi pubblici.

Le procedure, oltre a essere diffuse e pubblicizzate attraverso specifica comunicazione e formazione, sono raccolte e disponibili presso la sede dell'economato fiscale della provincia d'Italia – uffici di Milano, via S. Sofia 13.

In questo contesto, pertanto, l'Ente mira ad assicurare, tra l'altro, il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire a una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;



- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati in rapporto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

Quanto, specificatamente, all'utilizzo dei sistemi informatici, può ritenersi che i principali sistemi utilizzati assicurano l'accesso all'operatore limitatamente alla fase procedurale di sua competenza. L'accesso al sistema informatico è garantito dall'utilizzo di ID e password assegnate personalmente a ciascun operatore.

9. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

9.1 *La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi*

L'Ente promuove la più ampia **divulgazione**, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i membri della Congregazione, i dipendenti, i collaboratori e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, erogano prestazione o operano per conto della Congregazione, mediante consegna di copia integrale, su supporto informatico o in via telematica, e affissione in luogo accessibile a tutti. Tutti i destinatari devono dare conferma dell'avvenuta ricezione e devono espressamente dichiarare di impegnarsi al rispetto dei principi ivi contenuti. Viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV, della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole previste.

Anche i partner commerciali e finanziari, professionisti e collaboratori esterni, fornitori devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Congregazione che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D. Lgs. n. 231/01. A costoro viene consegnata una copia del Modello che dovranno sottoscrivere per integrale presa visione e accettazione, impegnandosi, nello svolgimento dei propri compiti afferenti ogni attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. I contratti stipulati e/o rinnovati successivamente all'adozione del Modello dovranno prevedere clausole che impongano ai soggetti suddetti il rispetto del Modello stesso e che stabiliscano condizioni risolutive e di risarcimento dei danni in caso di violazione.

La Congregazione non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (*quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili*).

9.2 *La formazione e l'addestramento sul Modello*

In aggiunta alle attività connesse all'informazione, l'OdV ha il compito di curare la periodica e costante **formazione** a favore di tutti i membri della Congregazione, i dipendenti e i collaboratori, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte dell'Ente, delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello, al fine di incrementare la cultura di eticità e di controllo all'interno dell'Ente.



E' previsto che i principi del Modello, e in particolare quelli del Codice Etico che ne è parte, siano illustrati a tutti i membri della Congregazione, ai dipendenti e ai collaboratori attraverso apposite attività formative (*ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.*), cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'Ente mediante predisposizione di specifici **Piani di formazione**. I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello devono essere differenziati in base al ruolo e alla responsabilità dei diversi soggetti, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio diretto" ai sensi del Modello.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative devono prevedere una parte relativa al D. Lgs 231/01 e alla responsabilità amministrativa degli Enti (*fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e delle società*) e una parte specifica sul Modello e sulle procedure in esso richiamate.

Della proficua partecipazione ai corsi di formazione deve essere tenuta evidenza, con adeguata documentazione di supporto.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

10.1 *Le finalità del sistema disciplinare*

L'Ente considera essenziale il rispetto del Modello e del Codice Etico. Pertanto, ha adottato un adeguato sistema disciplinare, da applicarsi in caso di mancato rispetto dei valori, dei principi e delle regole e procedure enunciati nel Modello (*e anche nel Codice Etico, che ne costituisce parte integrante*) poiché la loro violazione lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Ente.

Gli artt. 6, comma II, lett. e) e 7, comma IV, lettera b) del D. Lgs n. 231/01, del resto, impongono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*". La definizione di un adeguato sistema disciplinare è, pertanto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità. Anche le Linee Guida, e in particolare quelle emesse da Confindustria, hanno attribuito una rilevanza centrale al sistema disciplinare ad esso dedicando una apposita sezione e individuandone un contenuto minimo.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la violazione dei valori, dei principi e delle regole e procedure contenute nel Modello e nel Codice Etico; esso, pertanto, verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte dalla Congregazione in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che la loro violazione potrebbe determinare.

Costituiscono, a titolo meramente esemplificativo, violazioni sanzionabili dei valori, dei principi e delle regole e procedure contenute nel Modello e nel Codice Etico:

- ♦ il compimento di azioni o la messa in atto di comportamenti non conformi ai valori, principi, regole e procedure contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
- ♦ il compimento di azioni o la messa in atto di comportamenti, anche omissivi, che possono esporre la Congregazione a una situazione, anche solo potenziale, di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs n. 231/01;



- ♦ la violazione di procedure interne previste o richiamate nel Modello e nel Codice Etico o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle indicazioni del Modello o del Codice Etico o, comunque, che esponano la Congregazione a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs n. 231/01 o che siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
- ♦ la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate anche mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista nelle procedure indicate nel Modello;
- ♦ l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposti ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'OdV.

10.2 Destinatari del sistema disciplinare

Sono destinatari del sistema disciplinare:

- i soggetti che rivestono nell'ambito della Congregazione una posizione "apicale": ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 231/01 rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale" nonché i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'Ente;
- il personale religioso, inserito stabilmente nell'organigramma delle strutture che svolge attività così detta "diversa";
- il personale dipendente della Congregazione a qualunque livello operante: assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti legati da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento riconosciuti;
- i collaboratori, intesi come tutti coloro i quali intrattengono con la Congregazione un rapporto di collaborazione autonoma (*agenti, consulenti, professionisti ecc.*) che sono tenuti al rispetto del Modello e del Codice Etico in virtù della funzione svolta ovvero, in quanto operanti, direttamente o indirettamente per la Congregazione.
- i partner della Congregazione (*fornitori, appaltatori*).

10.3 Il sistema disciplinare nei confronti dei lavoratori subordinati

La Congregazione informa i propri lavoratori subordinati dei valori, dei principi e delle regole e procedure enunciati nel Modello e nel Codice Etico mediante le attività di informazione e formazione (CAP 10. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO).

La violazione di detti valori, principi, regole e procedure costituisce illecito disciplinare punibile, nel rispetto delle procedure di contestazione, con l'irrogazione delle sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro "AGIDAE settore scuola e settore socio-assistenziale":



- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, alla Congregazione, Datore di Lavoro nella persona della Sua rappresentante legale che dovrà altresì fornire comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni verranno commisurate in ragione della gravità delle violazioni, tenuto altresì conto del grado di responsabilità del dipendente, dell'esistenza di precedenti disciplinari e dell'intenzionalità.

In ogni caso, le sanzioni disciplinari dovranno essere irrogate nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia, per quanto riguarda le sanzioni applicabili, la forma di esercizio del potere disciplinare, le garanzie e le tutele riconosciute al lavoratore, con particolare riferimento al principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione compiuta ed al diritto di difesa del lavoratore.

All'OdV è demandato il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del D. Lgs. 231/01. L'OdV deve, altresì, puntualmente indicare, nella propria relazione annuale periodica, le possibili aree di miglioramento e sviluppo del sistema disciplinare, soprattutto sulla base degli sviluppi della normativa in materia.

10.4 Il sistema disciplinare nei confronti dei collaboratori e partner

Nei contratti stipulati con i collaboratori e i partner, è previsto l'inserimento di clausole che impegnino al rispetto dei valori, principi, regole e procedure enunciati nel Modello e nel Codice Etico (*limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili*).

Dette clausole dispongono che i comportamenti in contrasto con detti valori, principi, regole e procedure, tali da comportare, anche a livello meramente ipotetico, il rischio di commissione di reati di cui al D. Lgs n. 231/01, costituiscono inadempimento contrattuale che può comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Congregazione.

10.5 Il sistema disciplinare per il personale religioso

Le violazioni dei valori, principi, regole e procedure enunciati nel Modello e nel Codice Etico sono sanzionabili attraverso il ricorso alle procedure e ai provvedimenti previsti dalla Regola di Vita e dal Diritto Canonico, che vanno dal semplice richiamo per le violazioni più lievi, sino – nei casi più gravi – all'esautorazione dalle funzioni svolte all'interno dell'organigramma.



11. L'aggiornamento del Modello

L'OdV ha il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento e adeguamento del Modello e del Codice Etico, affinché i soggetti responsabili apportino le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

La rappresentante legale della Congregazione, agendo su mandato della superiora provinciale e del suo consiglio è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del Codice Etico, in conseguenza di sollecitazioni da parte dell'OdV e nel caso di eventuali mutamenti degli assetti organizzativi o dei processi operativi.

Gli aggiornamenti e gli adeguamenti del Modello e del Codice Etico sono resi noti dall'OdV mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo e-mail ed, eventualmente, attraverso la predisposizione di specifiche sessioni informative.

Versione 02

Il presente *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* è stato approvato dalla legale rappresentante il 01 ottobre 2017.

La Rappresentante Legale
(*sr Maria Rosa Vittoni*)